

REGOLAMENTO (CE) N. 659/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1997

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 6, l'articolo 48 e l'articolo 57,

considerando che il titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce il regime degli interventi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento; che è opportuno fissare le modalità di applicazione delle predette disposizioni;

considerando che con riferimento ai prodotti, i termini «non messi in vendita» e «ritirati dal mercato» devono essere assimilati ed essere oggetto della stessa definizione; che è altresì opportuno precisare che per i prodotti ritirati dal mercato non si applicano le disposizioni in materia di obbligo d'imballaggio;

considerando che è necessario determinare le campagne di commercializzazione per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che onde applicare i limiti previsti agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96 è opportuno definire il «quantitativo commercializzato» di un prodotto da parte di un'organizzazione di produttori tenendo conto della produzione effettivamente da questa smaltita, della produzione proveniente da altre organizzazioni di produttori nonché della produzione di altri produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori;

considerando che l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede l'obbligo per gli Stati membri di comunicare i corsi rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione per taluni prodotti e per determinati periodi; che è pertanto necessario determinare l'elenco di detti mercati e dei prodotti interessati;

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le indennità di ritiro per i prodotti di cui all'allegato II del citato regolamento; che occorre dunque prevedere un sistema di pagamento che consenta di rispettare in qualsiasi momento i limiti di cui all'articolo 23 del medesimo;

considerando che per evitare irregolarità nell'applicazione del regime e per garantirne la trasparenza, le organizzazioni di produttori devono notificare in anticipo ogni operazione di ritiro alle autorità incaricate del controllo; che, in mancanza di tale notificazione, lo smaltimento dei prodotti può essere effettuato solo previa autorizzazione dello Stato membro; che, inoltre, occorre definire un sistema di comunicazione per le organizzazioni di produttori nonché per gli Stati membri;

considerando che, come previsto all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario fissare i termini di presentazione delle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto dell'ambiente durante le operazioni di ritiro;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino del regolamento precitato prevede che gli ortofrutticoli ritirati dal mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 del medesimo e che sono rimasti invenduti, possono essere distribuiti gratuitamente, tramite enti caritativi, all'interno della Comunità, nonché all'esterno di questa a titolo di aiuto umanitario, e a talune categorie bisognose della popolazione; che a tal fine è opportuno prevedere il riconoscimento preventivo degli enti caritativi;

considerando che nel caso di distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato, le spese di trasporto sono prese a carico dalla Comunità, in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96; che occorre precisare che dette spese devono essere pagate allo spedite che ha sostenuto il costo del trasporto; che è opportuno fissare gli importi forfettari per la relativa presa a carico;

considerando che nel caso di distribuzione gratuita di mele e agrumi ritirati dal mercato, le spese effettive di cernita e di imballaggio possono essere prese a carico dalla Comunità in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96 fino a concorrenza di un determinato importo; che, per beneficiare di detta misura, gli enti caritativi e le organizzazioni di produttori devono concludere contratti; che occorre pertanto prevedere delle disposizioni su tali contratti;

considerando che è necessario determinare le procedure di controllo materiale e documentale per le operazioni di intervento e di distribuzione gratuita; che, in caso di violazioni, vanno fissate sanzioni dissuasive e proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa; che le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati;

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.